

Penale Sent. Sez. 2 Num. 31322 Anno 2017

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: PAZZI ALBERTO

Data Udienza: 31/05/2017

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]  
avverso la sentenza n. 802/2015 del 30.5.2016 della Corte di Appello di Milano;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] Avv. Andrea Guidi in sostituzione dell' Avv. Roberta Ligotti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e depositando conclusioni scritte e nota spese, di cui ha domandato la liquidazione;

udito il difensore della parte civile condominio [REDACTED], Avv. Andrea Guidi in sostituzione dell' Avv. Massimo Tucci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e depositando conclusioni scritte e nota spese, di cui ha domandato la liquidazione;

udito il difensore dell' imputato, Avv. Fulvio Rosari, che ha concluso chiedendo l' accoglimento del ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30 maggio 2016 la Corte di Appello di Milano ha rigettato l' appello principale proposto dalla difesa e in accoglimento dell' appello



incidentale del Procuratore Generale ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 2 dicembre 2014 con cui l' amministratore di condominio [REDACTED] era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall' art. 646 c.p., condannando lo stesso, una volta escluse le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia e confermando nel resto la decisione impugnata.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell' imputato, deducendo:

2.1 ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 8 c.p.p. e 646 c.p. e vizio di motivazione sul punto: il reato in contestazione doveva considerarsi commesso in [REDACTED], luogo in cui era ubicato il condominio, risiedevano i condomini e si era svolta l' assemblea condominiale nel corso della quale era stata chiesta al [REDACTED] la restituzione degli ammanchi registrati, di modo che doveva essere riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale di Monza, nel senso eccepito dalla difesa, quale giudice del luogo in cui la volontà dell' agente di fare proprio il bene era giunta a conoscenza della persona offesa; infatti solo nell' assemblea condominiale del 25 ottobre 2011 i condomini per la prima volta avevano avuto piena contezza degli ammanchi e dei mancati pagamenti del teleriscaldamento, l' imputato era venuto meno al proprio vincolo di mandato in termini di antiggiuridicità non provvedendo alla restituzione del denaro e si era verificata l' interversione del possesso quale momento costitutivo del reato di appropriazione indebita;

2.2 ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ravvisata responsabilità dell' imputato: al riguardo la difesa ha sostenuto da una parte che risultava fallace il percorso giustificativo inerente la ricostruzione dei fatti contestati e la valutazione del quadro probatorio acquisito, dall' altra che la corte territoriale, in mancanza di elementi sufficienti a suffragare il costrutto accusatorio, specie con riferimento all' elemento psicologico del reato, e sulla base di elementi indiziari privi del carattere di gravità, precisione e concordanza, si era limitata a riconoscere la responsabilità dell' imputato travisando le risultanze istruttorie e senza render conto nella valutazione della prova dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

Oltre a ciò la Corte d' Appello, in violazione del disposto dell' art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p., aveva erroneamente indicato le prove poste a base della decisione e non aveva enunciato le ragioni per le quali aveva ritenuto non attendibili le deduzioni difensive, in particolare sotto il profilo dell' elemento psicologico del reato.

2.3 ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge con riferimento al combinato disposto degli artt. 69, comma 2, 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione in merito sia al mancato bilanciamento con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, sia ai criteri di valutazione ex art. 133 c.p. che avevano indotto ad accogliere l' appello incidentale del Procuratore Generale.

Il condominio costituitosi parte civile ha depositato una memoria con cui ha contestato la fondatezza dell' eccezione d' incompetenza territoriale sollevata dalla difesa del ricorrente, dal momento che l' appropriazione indebita è un reato che si concretizza istantaneamente nel momento in cui l' agente pone in essere l' apprensione del bene sottraendolo all' altrui signoria, risultando irrilevante il momento di conoscenza di tale condotta da parte della persona offesa; gli ulteriori motivi di ricorso erano in realtà volti a una nuova valutazione delle prove piuttosto che a censurare reali vizi nella logica del percorso motivazionale.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il più recente orientamento di questa Corte, condiviso dal collegio, ritiene che il delitto di appropriazione indebita sia reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, quando l' agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (Sez. 5, n. 1670 del 08/07/2014 - dep. 14/01/2015, Ronconi, Rv. 26173101; Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014 - dep. 29/04/2014, Idone, Rv. 25971501).

Sarà perciò necessario verificare, ai fini della corretta individuazione del giudice territorialmente competente, i precisi caratteri della condotta addebitata nel caso di specie all' amministratore di condominio.

La corte territoriale ha opportunamente richiamato la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte secondo cui l' amministratore instaura con i condomini un rapporto di mandato (Sez. 2, Sentenza n. 10815 del 16/08/2000, Rv. 539589; nello stesso senso, da ultimo ed *ex multis*, Sez. 2, Sentenza n. 16698 del 22/07/2014, Rv. 632063 - 01).

Nell' ambito di questo contratto di mandato, volto al compimento di più atti giuridici nell' interesse dei condomini, l' amministratore può ricevere dai condomini somme di denaro al fine di provvedere all' esecuzione di specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale onde far fronte alle spese di gestione del condominio secondo i bilanci approvati dall' assemblea.

Nel primo caso l' amministratore deve provvedere a compiere il pagamento a cui è obbligato secondo le modalità e i termini convenuti, mentre nel secondo caso egli è tenuto a una generale destinazione dei fondi confluiti sul conto comune alle spese condominiali secondo le modalità stabilite dall' assemblea con obbligo di rendiconto e di restituzione alla scadenza di quanto ricevuto nell' esercizio del mandato, ai sensi dell' art. 1713 c.c..

I generali principi in tema di consumazione del reato in contestazione - in base ai quali ove l' agente abbia la disponibilità di denaro altrui in virtù dello svolgimento di un incarico gestorio il reato di appropriazione indebita è integrato dall' interversione del possesso, che si manifesta quando l' autore si comporta *uti dominus* compiendo un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria - si declinano tenendo conto delle precipue caratteristiche del rapporto intercorrente fra l' amministratore e il condominio.

Sarà infatti ravvisabile un' oggettiva interversione del possesso ogni qualvolta l' amministratore di condominio, anziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui rimesse dai condomini una destinazione del tutto incompatibile con il mandato ricevuto e coerente invece con sue finalità personali ("Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante" Sez. 2, n. 23347 del 03/05/2016 - dep. 06/06/2016, P.C. in proc. Danielis e altro, Rv. 26708601; nello stesso senso Sez. 2, n. 50156 del 25/11/2015 - dep. 21/12/2015, Fratini, Rv. 26551301).

La Corte d' Appello ha fatto un' applicazione del tutto corretta di questi principi. In vero la corte territoriale, dopo aver constatato che la somma di € 52.089 versata dai condomini per il pagamento delle spese di teleriscaldamento era stata utilizzata e prelevata *uti dominus* per fini diversi e propri dell' imputato (e più precisamente per sua stessa ammissione allo scopo di coprire le perdite che si erano verificate in un altro condominio da lui gestito), ha condivisibilmente ritenuto che il reato si sia perfezionato nel momento e nel luogo in cui l' amministratore/mandatario ha gestito in maniera infedele la somma ricevuta e se ne è appropriato, tramite un indebito prelevamento dal conto acceso in Bresso a nome del condominio amministrato presso l' agenzia n. 81 del Banco di Desio. La competenza territoriale è stata dunque attribuita in maniera opportuna al giudice del luogo in cui la condotta appropriativa si è consumata.

2. La corte territoriale ha ravvisato gli estremi della condotta criminosa contestata all' odierno imputato, piuttosto che sulla base della deposizione dell' amministratore subentrante, traendo invece spunto dalle prove dichiarative e

documentali disponibili e tenendo conto della confessione stragiudiziale resa dallo stesso [REDACTED].

La piattaforma istruttoria attesta infatti che il personale dipendente di SMEC s.r.l. rifiutò di provvedere all' allacciamento del condominio alla rete di teleriscaldamento in ragione della sua protratta morosità, ammontante a € 52.089, somma che pur essendo stata regolarmente versata dai condomini era stata destinata dall' amministratore, come egli stesso ebbe modo di spiegare nel corso della riunione condominiale tenutasi il 25 ottobre 2011, per coprire le perdite che si erano verificate in un altro condominio da lui gestito.

I giudici di appello hanno perciò evinto la prova del ricorrere degli elementi costitutivi del reato in contestazione dalla constatazione del mancato saldo del fornitore e dall' indebito impossessamento della somma a ciò destinata da parte di chi era incaricato di provvedere al pagamento, implicitamente ritenendo che una simile condotta rendesse più che evidente la volontà dell' imputato di appropriarsi del denaro da lui detenuto nella consapevolezza di agire senza diritto e con lo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità.

Siffatta valutazione, scevra da manifesti vizi logici, non si presta a censure di sorta sotto un profilo giuridico né può essere rivisitata nel merito in questa sede.

3. La corte territoriale, in accoglimento dell' appello incidentale proposto dal Procuratore Generale, ha ritenuto di escludere le attenuanti generiche già concesse in ragione della ripetitività della condotta tenuta dall' imputato, a cui facevano capo plurime amministrazioni condominiali risultate confuse nella rendicontazione e insoddisfacenti negli esiti, dell' avvenuta esecuzione di ulteriori pagamenti a vantaggio di soggetti estranei alla gestione del condominio, delle pretestuose giustificazioni addotte a spiegazione dell' accaduto e degli inutili rinvii richiesti all' asserito fine di trovare un accordo transattivo.

Una simile valutazione è giustificata da una motivazione esente da manifeste illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Per le considerazioni sopra esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ne consegue, a norma dell' art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a

favore della Cassa delle Ammende, in assenza di ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.

Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili [redacted], [redacted] e condominio [redacted], la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non presente innanzi alla Corte di cassazione e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l' importo in dispositivo meglio enunciato.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [redacted] e [redacted] che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. e Condominio [redacted], che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A..

Così deciso in Roma il 31 maggio 2017.

Il Consigliere estensore

Alberto Pazzi



Il Presidente

Giacomo Fumu

